

jo, ovvero riconosciute, o verificate in giudizio.

57. Il conservatore non può fare alcun Registro nei suoi libri, se prima non gli venga esibita la ricevuta dell' Ufficiale del Registro degli atti, e contratti comprovante il seguito pagamento, o deposito della tassa corrispondente all' atto che si vuol far trascrivere, o in ordine al quale si domanda l' iscrizione.

58. Sono eccettuate le insinuazioni che si facessero a favore dello Stato, ossia della Nazione.

Per queste basta la presentazione del certificato dell' Ufficiale del Registro di essere stato portato l' atto, o il contratto al suo Ufficio.

59. Le presentazioni che si fanno al Conservatore degli atti, e delle note relative come all' art. 53., devono essere dal medesimo inscritte nel Registro delle consegne giorno per giorno, e con ordine numerico progressivo: in questo primo Registro indica soltanto la persona che ha fatta la presentazione, la data, e la natura dell' atto depositato, e la presentazione delle due note da trascriversi, o da iscriversi. Se gli fossero stati presentati altri atti in ordine all' art. 54. indica solo il loro numero.

Finalmente la menzione della ricevuta di cui all' art. 57 e della somma espressa nella medesima.